

Codice A1813B

D.D. 13 agosto 2020, n. 2173

**L.r. n° 45/89 Autorizzazione all'intervento di modifica e trasformazione per lavori di riqualificazione del Lago di Malciaussia. Richiedente: Comune di Usseglio. Comune sede intervento: Usseglio**



**ATTO DD 2173/A1813B/2020**

**DEL 13/08/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 45/89 Autorizzazione all'intervento di modifica e trasformazione per lavori di riqualificazione del Lago di Malciaussia.

Richiedente: Comune di Usseglio.

Comune sede intervento: Usseglio

Visti:

- l'istanza protocollo n. 37767/DA1813A del 22/08/2019 presentata da Grosso Pier Mario (C.F. *omissis*) in qualità di sindaco del Comune di Usseglio, e riguardante interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla riqualificazione del Lago Malciaussia, nel comune di Usseglio, Fogli n. 7-11-30, meglio perimetrati nell'elaborato Tav.01;
- la comunicazione prot. n. 40256/A1813A del 11/09/2019 in cui veniva richiesta la documentazione prevista dalla D.D. n° 368 del 07/02/2018;
- la comunicazione prot. n. 45493/A1813A del 10/10/2019 con cui veniva richiesta una proroga di 10 giorno per la consegna della documentazione integrativa;
- la comunicazione prot. n. 45836/A1813A del 14/10/2019 con cui veniva concessa la proroga da parte della Regione Piemonte;
- la comunicazione prot. n. 47226/A1813A del 21/10/2019 con cui veniva consegnato il materiale integrativo;
- la comunicazione prot. n. 52969/2019 del 18/11/2019 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento in data 21/10/2019;
- la comunicazione prot. n. 58310/2019 del 06/12/2019 con cui veniva comunicata la sospensione del procedimento per cause di forza maggiore;
- la sospensione dei procedimenti secondo quanto stabilito dal D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, che ha imposto specifiche limitazioni ai contatti tra le persone e gli spostamenti sul territorio non consentendo pertanto di procedere a sopralluoghi se non per ragioni indifferibili ed urgenti;
- la possibilità di riprendere i sopralluoghi dalla data in cui vengano meno le condizioni ostative previste dal D.P.C.M. 22 marzo 2020;

Considerato che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento proposto rientra nella categoria di opere individuate all'art. 64 della L.r. 44/2000, come modificato dall'art. 8 Allegato A della L.r. n° 23/2015 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- il progetto in esame riguarda la sanatoria di interventi di modifica e trasformazione d'uso del suolo finalizzati alla realizzazione di villette bifamiliari precedentemente autorizzati con la D.D. n. 4-12554 del 6 aprile 2011 della Provincia di Torino;
- secondo la documentazione progettuale allegata all'istanza, l'intervento ricade totalmente in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, richiede movimenti terra pari a 584,38 mc e interessa una superficie di 3488 mq;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il richiedente non è tenuto al versamento del deposito cauzionale ai sensi del comma 2, articolo 8 della L.r. n° 45/1989 in quanto soggetto pubblico;
- il richiedente non è tenuto all'obbligo di rimboschimento o al versamento del corrispettivo ai sensi del comma 4, articolo 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto gli interventi costituiscono opere o lavori pubblici o d'interesse pubblico;

Vista la documentazione allegata alla istanza e conservata agli atti, ed in particolare:

- la Relazione geologica e geotecnica – Settembre 2019 - a firma del dott. geol. Piercarlo Bocca (n. 81 Ordine reg. Geologi del Piemonte – Sez. A) e del dott. geol. Andrea Scaglia (n. 376 Ordine reg. Geologi del Piemonte – Sez. A);
- la Relazione tecnica generale, quadro economico e cronoprogramma – Aprile 2019 - a firma del dott. ing. Fulvio Baietto (n. 2838L Albo Ingegneri Provincia di Torino);
- gli altri elaborati e la relativa cartografia tematica a firma del dott. ing. Fulvio Baietto (n. 2838L Albo Ingegneri Provincia di Torino);

Effettuato un sopralluogo in data 08/07/2020 per verificare lo stato dei luoghi;

Visto il verbale di istruttoria, allegato alla presente per farne parte integrante, inerente:

- l'istruttoria tecnica positiva per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con l'assetto geologico e geomorfologico e con la stabilità dei versanti ed il regime delle acque superficiali e profonde, rilasciata dal funzionario incaricato Dott. Geol. Nervo Barbara;
- l'istruttoria tecnica positiva per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, rilasciata dal funzionario incaricato Dott. For. Peterlin Gabriele;

Considerato che i Funzionari incaricati esprimono, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato all'istanza protocollo n° 37767/DA1813A del 22/08/2019 e propongono che l'intervento sia autorizzato, con prescrizioni;

Ritenuto pertanto di autorizzare la realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato all'istanza protocollo n° 4801/A1813B del 05/02/2020, con prescrizioni;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n° 1-4046 del 17/10/2016;

Per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il sig. Grosso Pier Mario (C.F. *omissis*), in qualità di sindaco di Usseglio, agli interventi di riqualificazione del Lago Malciaussia nel comune di Usseglio, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente al rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo

assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali;

- se nel corso dei lavori si verificasse la necessità di realizzare delle opere di sostegno dei fronti di scavo, queste dovranno essere dimensionate in modo da ottenere valori di sicurezza adeguati a quanto previsto per legge; l'eventuale variante del progetto dovrà essere riportata in idonea documentazione progettuale;

- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo o smaltimento secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

- le operazioni di sbancamento in corrispondenza dei parcheggi e dell'imbocco della galleria dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;

- le verifiche di stabilità sono state condotte solo lungo le sezioni 6-6' e 4-4' entrambe relative al parcheggio B, si ritiene necessario condurne una anche lungo il profilo 2-2' relativo al parcheggio A;

- il test di Markland è stato effettuato solo in corrispondenza del parcheggio B. In corso d'opera, nelle operazioni di sbancamento e di scotico, dovrà essere verificato che il sistema K2 (150/40) individuato solo nel sito A non sia effettivamente presente anche nel sito B in quanto questo sistema è predisponente, dal punto di vista geometrico, a determinare uno scivolamento di blocchi di tipo planare (che in questo caso sarebbe aggettante sul parcheggio B), tanto più che il rilievo geostrutturale condotto nel sito A indica che il sistema K2 è caratterizzato da riempimento di tipo limoso; tali ulteriori verifiche vanno riportate in appositi elaborati progettuali;

- è importante verificare in corso d'opera l'eventuale sussistenza di instabilità riconducibili al sistema K2 (150/40) in corrispondenza del parcheggio A e dell'imbocco sud della galleria e, nell'eventualità, di provvedere alla stabilizzazione o al disaggio di blocchi instabili riconducibili al cinematismo di scivolamento planare di blocchi lungo tale discontinuità;

- è opportuno verificare ed escludere interferenze tra l'imbocco nord della galleria e lo scolatore immissario del lago artificiale defluente nei pressi dell'imbocco della galleria in progetto e prevedere un adeguato attraversamento pedonale del medesimo scolatore che non ostacoli o riduca la sezione di deflusso. Lo stesso materiale di scavo e di risulta della galleria non dovrà ostruire, anche temporaneamente, il deflusso delle acque del suddetto scolatore;

- in corrispondenza degli ammassi rocciosi ogni modifica apportata alle sezioni dei fronti di scavo in conseguenza alla necessità di creare eventuali nuove geometrie di tali fronti dovrà venire riportata nella documentazione progettuale;

- sia durante i lavori sia al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali ove necessario; se tali opere dovessero dar luogo a sistemi di drenaggio non previsti dagli elaborati di progetto, essi dovranno essere riportati nella documentazione progettuale;

- i sistemi di drenaggio e smaltimento delle acque dovranno essere mantenuti in efficienza nel tempo;

- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;

- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico

ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;

- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- dovrà essere comunicata la data di inizio ed ultimazione dei lavori e di chiusura del cantiere al Comando Stazione Carabinieri Forestale pertinente per territorio ed al Settore scrivente. Alla comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

La presente autorizzazione ha validità di tre anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, eventuali lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione.

La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre l'autorizzazione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.

L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate, allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di  
Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni